



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott.ssa Claudia Squassoni
 2. Dott. Amedeo Franco
 3. Dott. Renato Grillo
 4. Dott.ssa Guicla Mulliri
 5. Dott.ssa Chiara Graziosi
- ha pronunciato la seguente

Presidente
Relatore

SENTENZA

sul ricorso proposto da FL, nato ad X l' X 1966;
avverso la sentenza emessa il 1° ottobre 2013 dalla corte d'appello di Ancona;

udita nella pubblica udienza del 16 dicembre 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Gianni Marasca;

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Ancona confermò la sentenza emessa l'8.2.2012 dal Gup del tribunale di Ancona, che aveva dichiarato FL colpevole del contestato reato di cui all'art. 3, n. 8, e 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per avere favorito e sfruttato la prostituzione di BE, MB e MA, facendosi consegnare parte del provento della attività, mettendo a disposizione un locale e svolgendo attività di intermediazione per il procacciamento di clienti, anche mediante siti internet, e con le attenuanti generiche equivalenti, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed € 400 di multa.

La corte d'appello rigettò la tesi difensiva secondo cui il reato non sussisteva per mancanza della posizione di terzietà dell'imputato rispetto alla prostituzione svolta dalle donne, che erano legale a lui da rapporti personali e che con lui costituivano una coppia che offriva le proprie prestazioni sessuali ai clienti.

L'imputato, a mezzo dell'avv. Gianni Marasca, propone ricorso per cassazione deducendo:

- 1) erronea applicazione dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e

manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione alternativa del fatto. Ricorda che è provato che nella specie l'imputato organizzava mediante annunci pubblicitari incontri a tre, offrendo al cliente la prestazione sessuale di una coppia. L'imputato prendeva parte all'atto sessuale con modalità tali da soddisfare la libido del cliente solo con la sua presenza, a prescindere da quello che faceva o non faceva. Del resto non a caso il cliente richiedeva e pagava un coppia e non una singola donna. D'altra parte, l'atto sessuale va configurato come in forma libera, con modalità che non implicano necessariamente il contatto fisico, come avviene nelle forme virtuali di sesso a pagamento. Nella specie, trattandosi di rapporto sessuale commissionato ad una coppia, la presenza di entrambi i componenti non era occasionale, ma connaturata al rapporto, ognuno con il ruolo di volta in volta adattato alla situazione concreta. Era quindi irrilevante che in qualche occasione il cliente scegliesse di avere rapporti solo con la donna, il che peraltro rientrava sempre nell'atto sessuale secondo le concrete modalità indicate dal cliente stesso. In tal caso, peraltro, l'accordo successivo tra donna e cliente veniva raggiunto a prescindere dalla condotta dell'imputato, che non aveva efficacia causale. A riprova di ciò vi è la circostanza, ammessa dalla stessa corte d'appello, che in tali casi il compenso della prestazione era di esclusivo appannaggio della donna. Il che conferma la completa cesura tra il programmato incontro di coppia e la successiva occasionale prestazione singola, di cui il primo aspetto non costituiva ipotesi agevolatrice. Ciò esclude anche un eventuale dolo indiretto. Mancando il requisito della terzietà, è erronea l'affermazione della corte d'appello secondo cui il favoreggiamento sarebbe sussistente quand'anche il F si fosse limitato ad organizzare incontri a tre.

2) erronea applicazione dell'art. 8 legge 20 febbraio 1958, n. 75; inosservanza degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. in ordine alla ricostruzione alternativa del fatto come acclarato dalla decisione. Ricorda che la mancata partecipazione in alcuni casi al rapporto poteva dipendere o dalla richiesta del cliente di partecipazione passiva o dalla richiesta successiva del cliente di limitare il rapporto con la sola donna. Nel primo caso la partecipazione era confacente all'atto sessuale concordato come scelto dal cliente, di cui l'imputato era comunque protagonista. Nel secondo caso non era configurabile nemmeno il favoreggiamento, difettando il nesso di causalità tra la programmazione dell'incontro di coppia e il successivo autonomo accordo tra il cliente e la donna di limitare il rapporto escludendo l'imputato. Eccepisce quindi che in realtà non vi è nessuna prova che l'imputato si sia occupato anche della prostituzione personale della donna.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, in quanto la corte d'appello ha in sostanza omesso di rispondere agli specifici motivi di impugnazione e di verificare puntualmente l'esatto svolgimento dei fatti, avendo aderito ad una interpretazione delle norme in esame molto risalente e comunque non condivisibile. La corte d'appello ha invero ritenuto di ribadire l'orientamento secondo cui *«Risponde del delitto di favoreggiamento dell'altrui prostituzione la donna che, per appagare le richieste di un partner e quindi per realizzare il rapporto di prostituzione, chiama*

un'altra prostituta per una relazione carnale a tre, in quanto, in tal modo, agevola la prestazione della chiamata» (Sez. III, 8.4.1986, n. 12509, Ballerini, Rv. 174236). Secondo la sentenza impugnata, insomma, nell'ambito di un incontro a tre la partecipazione al rapporto sessuale in prima persona non elimina la responsabilità penale di chi abbia favorito la prostituzione di uno dei partecipanti. L'imputato, inoltre, sempre secondo la corte d'appello, sarebbe rimasto estraneo ad una pluralità dei rapporti promossi ed organizzati, anche se, dovendosi applicare il principio appena richiamato, era superfluo verificare come si sarebbe poi svolto ogni singolo incontro e quale sarebbe stata la parte avuta dall'imputato.

Dalle sentenze di merito sembrerebbe che sia stato accertato che in tutti gli episodi contestati il comportamento addebitato all'imputato sia sempre consistito nell'organizzare, mediante annunci pubblicitari espliciti e contatti preliminari con il possibile cliente, incontri sessuali a tre, offrendo al cliente una prestazione sessuale di una coppia, formata da lui e da una donna. Almeno questa è la tesi fermamente e documentalmente sostenuta dalla difesa e che non appare smentita dalla sentenza impugnata. Si tratta di una circostanza fondamentale, perché le considerazioni che verranno svolte presuppongono appunto questa circostanza, ossia che l'imputato abbia pubblicizzato, promosso ed organizzato incontri sessuali a tre, offrendo al cliente un rapporto sessuale con una coppia di cui faceva parte, e non già incontri con una singola prostituta.

Rileva il Collegio come debba effettivamente convenirsi che in un caso di questo genere non sarebbe configurabile una ipotesi di favoreggiamento della prostituzione, difettando il requisito della «altruità», ossia la posizione di «terzietà» del soggetto che effettua la pubblicizzazione e programmazione degli incontri a pagamento, essendo egli stesso partecipe dell'attività di prostituzione, quale elemento necessario della «coppia» che si offriva. Trattandosi di rapporto sessuale commissionato ad una coppia, la presenza di entrambi i suoi componenti è connaturata al rapporto stesso, dove tutti sono soggetti necessari, ognuno con il ruolo di volta in volta adattato alla situazione concreta. Non è dunque normalmente ipotizzabile un favoreggiamento, poiché l'art. 3, comma 1, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, punisce chi favorisce o sfrutta «la prostituzione altrui», mentre qui vi sarebbe il favoreggiamento di se stesso, ossia della coppia di cui il soggetto è parte essenziale.

Per la stessa ragione, non sarebbe configurabile l'ipotesi dello sfruttamento della «prostituzione altrui» qualora i soggetti componenti la coppia si dividano, secondo gli accordi presi, il compenso ricevuto, in una misura che non sia manifestamente iniqua e sproporzionata, in misura tale da evidenziare lo sfruttamento da parte di uno dei membri della coppia.

Nel caso in esame, lo stesso imputato ammette che però alcune volte è capitato che egli non abbia partecipato fisicamente al rapporto sessuale, anche se ciò sarebbe avvenuto in due ipotesi diverse tra loro.

In una prima ipotesi, sarebbe avvenuto – secondo la tesi dell'imputato – che il cliente, pur mantenendo la richiesta di partecipazione al rapporto della «coppia», non gradiva avere contatti fisici con l'uomo, chiedendo che la partecipazione di questi si risolvesse nella sola presenza al rapporto. In questi casi,

secondo la difesa, l'imputato prendeva comunque parte all'atto sessuale secondo le concrete modalità richieste dal cliente e da lui ritenute idonee a soddisfare la sua *libido*. In altri termini, per la sua presenza e per ciò che il F faceva o non faceva durante questo tipo di rapporto, il cliente evidentemente provava quella soddisfazione sessuale che lo spingeva a contattare una coppia ed a pagare la prestazione sessuale ad entrambi i membri della coppia e non ad una singola prostituta.

Rileva il Collegio che, se così stavano le cose, deve convenirsi che effettivamente potrebbe parlarsi di una vera e propria partecipazione attiva dell'imputato al rapporto sessuale oggetto di un accordo di meretricio. La giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo evidenziato che il rapporto di prostituzione non deve necessariamente svolgersi con modalità rispondenti ai canoni tradizionali, sicché al fine della integrazione di un atto di prostituzione non è necessario un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione (Sez. III, 3.6.2004, n. 36157, Bongi, Rv. 229350; Sez. III, 22.4.2004, n. 25464, Mannone, Rv. 228692), in quanto ciò che conta è che vi sia il soddisfacimento della *libido* del «cliente» attraverso la condotta del soggetto che si prostituisce, ricevendo in cambio l'utilità economica. Nell'ipotesi che si sta considerando, il soddisfacimento della *libido* sarebbe stato appunto raggiunto anche attraverso una presenza «significativa» di un componente della coppia, che accede all'atto sessuale dell'altro componente della medesima coppia, in modo che possa ritenersi che la totalità della prestazione sessuale sia stata prestata dalla coppia nel suo complesso.

Anche in questa ipotesi, evidentemente, essendo stata la prestazione sessuale nel suo complesso effettuata dalla coppia, secondo le concrete particolari modalità indicate dal cliente, anche se uno dei suoi componenti non ha avuto un contatto fisico, ma solo una condotta di presenza, non sussisterebbe il requisito dell'altruità della prostituzione necessario per l'integrazione del reato di favoreggiamento o sfruttamento.

Nella seconda ipotesi prospettata dalla difesa, sarebbe sempre avvenuta, da parte del F, l'offerta pubblicitaria, la programmazione e l'organizzazione di una prestazione sessuale da parte di una coppia (composta da lui e da una donna) e il raggiungimento di un accordo con il cliente per una prestazione appunto «di coppia». Sennonché sarebbe a volte avvenuto che il cliente - nonostante avesse cercato e risposto ad annunci pubblicitari che offrivano la prostituzione di una coppia, e non di una donna singola, e nonostante l'accordo stipulato in quei termini - avesse poi, al momento dell'incontro, cambiato idea e manifestato la volontà di avere il rapporto con la sola donna, escludendo anche la sola presenza dell'uomo. In ipotesi di questo genere, secondo la difesa, il F non avrebbe percepito la sua parte del compenso pattuito per la sua prestazione promessa o concordata, ma non più effettuata e la sola donna avrebbe ricevuto il pagamento. Se così stavano le cose, a parere del Collegio dovrebbe effettivamente accertarsi se la condotta tenuta dall'imputato, consistente nella pubblicità, programmazione ed organizzazione dell'incontro fosse stata sempre diretta al favoreggiamento della prostituzione della coppia, di cui faceva parte, e non della «prostituzione altrui», e se il successivo accordo tra il cliente e la

donna fosse stato raggiunto a prescindere dalla condotta dell'imputato, e quindi avesse interrotto il nesso causale con quest'ultima, finalizzata a tutt'altro. Ossia dovrebbe accertarsi se, in concreto, l'incontro prostitutivo con la donna trovasse nella condotta dell'imputato solo un antecedente occasionale (non avendo questa nulla a che fare col successivo rapporto) e non una condizione causale giuridicamente rilevante. In altre parole, non si poteva *a priori* ed in assoluto escludere – e quindi la circostanza andava motivatamente accertata in concreto – che il segmento di condotta addebitabile all'imputato (programmazione dell'incontro di coppia), si ponesse, in realtà, quale condotta a cui non conseguiva direttamente il rapporto di coppia, il quale era invece diretta conseguenza della libera scelta di entrambi i protagonisti, maturata soltanto al momento dell'incontro, secondo una determinazione alla quale l'imputato rimaneva estraneo. Esattamente, invero, la difesa osserva che, in una ipotesi del genere, l'imputato non avrebbe potuto disdire *a posteriori* l'appuntamento, a seguito del fatto nuovo e sopravvenuto rappresentato dall'accordo tra il cliente e la donna per una prestazione sessuale del tutto diversa da quella programmata ed organizzata; né avrebbe certo potuto impedire che fra la donna e il suo (ora esclusivo) cliente si svolgesse l'attività di meretricio.

In tale ipotesi, pertanto, non sarebbe ravvisabile un favoreggiamento della «prostituzione altrui», sempre ovviamente che nel caso concreto non fossero provati altri specifici eventuali comportamenti di favoreggiamento diversi e distinti da quello originario, avente, in ipotesi, ad oggetto il solo rapporto con la coppia, e non il distinto rapporto con la sola donna.

Secondo l'imputato, poi, la corte d'appello avrebbe ammesso la circostanza che in tali casi il compenso della prestazione sessuale era appannaggio della sola donna. La circostanza rileva perché non solo escluderebbe la configurabilità dello sfruttamento, ma potrebbe costituire elemento a favore della tesi di una cesura oggettiva tra il programmato incontro di coppia e la successiva occasionale prestazione singola, di cui il primo aspetto potrebbe non configurare ipotesi agevolatrice giuridicamente rilevante. La circostanza inoltre potrebbe valere anche ai fini del dolo di un eventuale reato di favoreggiamento, e precisamente dell'intendimento di accettare, quale conseguenza della propria condotta preliminare, un successivo rapporto esclusivo tra la donna e il cliente.

Erroneamente quindi la sentenza impugnata, male interpretando le norme che vengono in rilievo, ha affermato (pag. 16) che «*anche a voler ritenere che il F si sia limitato ad organizzare "incontri a tre" a pagamento, mediante inserzioni pubblicitarie di svariato genere, quindi, il reato (quanto meno quello di favoreggiamento) sarebbe integrato*»; e che «*il fatto – asserito dall'imputato – che nei casi in cui il cliente voleva avere rapporti con la donna il F non pretendesse somme di denaro non esclude il delitto di favoreggiamento*».

Proprio perché è partita da una erronea interpretazione delle norme di diritto, la corte d'appello di Ancona ha omesso di esaminare e valutare col dovuto approfondimento come si erano realmente svolti i fatti e gli effettivi comportamenti dell'imputato. Difatti, ai fini della sussistenza dei reati contestati, nei loro elementi oggettivi e soggettivi, appare avere fondamentale rilevanza un puntuale accertamento – che nella specie invece è sostanzialmente mancato – di quali

fossero state le modalità ed il contenuto degli annunci pubblicitari realizzati dall'imputato e che avevano dato occasione agli incontri organizzati con i clienti. Appare invero decisiva, per la sussistenza di uno sfruttamento o di un favoreggiamento della «prostituzione altrui», la circostanza che effettivamente l'imputato pubblicizzasse o meno «incontri di coppia» ovvero incontri singoli con la sola donna, mentre non appare avere rilievo (come immotivatamente ritenuto dalla sentenza impugnata) la circostanza che negli annunci si facesse o meno riferimento alla «qualità» della donna. Ciò che conta è che il potenziale cliente abbia ricercato e risposto ad annunci che offrivano prestazioni di coppia e non a normali annunci che offrivano prestazioni della sola donna.

Poiché, come si è dianzi specificato, dovrebbero considerarsi rapporti e prestazioni prostitute di coppia altresì quelle in cui l'imputato partecipava, secondo le indicazioni del cliente, anche con la sua sola presenza, senza avere contatti fisici con il cliente stesso, è irrilevante il numero di questo tipo di rapporti rispetto al numero generale degli incontri.

E' poi manifestamente illogica l'affermazione che *«la presenza del compagno della prostituta presso il luogo ove la stessa si concede per denaro, è, come è noto, una modalità di "protezione" dell'attività stessa, che connota specificamente il favoreggiamento e/o lo sfruttamento»*. La corte d'appello ha qui confuso tra la figura del protettore e quella – che secondo la difesa sarebbe ravvisabile nella specie – di un membro della coppia con il quale è avvenuto l'accordo e che partecipava al rapporto fisicamente o con la mera presenza, secondo le indicazioni del cliente. Il caso cui si riferisce la corte d'appello di protettore che si mantiene nelle vicinanze, è ben diverso da quello di chi propone e concorda con il cliente un rapporto di coppia, in cui si prostituiscono sia la donna sia anche lui. L'affermazione peraltro è significativa dell'erronea interpretazione delle norme in cui è incorsa la sentenza impugnata.

E' altresì fondato il motivo con cui si censura la mancanza di motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese alla PG da alcuni clienti dei rapporti di meretricio, perché effettivamente non è stata considerata la possibilità di dichiarazioni parzialmente reticenti stante la difficoltà ad ammettere di avere concordato con un uomo rapporti di coppia e l'imbarazzo di dichiarare di avere richiesto la presenza dell'imputato nel rapporto sessuale. Occorreva invece che il giudice del merito avesse valutato e preso in considerazione il contenuto di tutte le dichiarazioni rese dai testi nel loro complesso nonché una serie di rilevanti elementi processuali evidenziati dalla difesa, come il numero telefonico contattato dai clienti e la sua utilizzazione; il numero di telefono riportato sugli annunci; soprattutto il contenuto degli annunci ed il fatto se essi riguardassero soltanto incontri a tre (di coppia che cerca singolo) o anche incontri con la sola donna; la circostanza che i clienti contattassero il F per reperire incontri con la coppia o richiedessero e concordassero anche incontri con una donna singola; e così via. La corte d'appello non ha nemmeno risposto all'eccezione difensiva secondo la quale non si spiegherebbe il motivo per cui una persona che cerca rapporto con una donna singola contatterebbe un numero telefonico di un uomo che propone incontri di coppia.

E' poi manifestamente illogica oltre che chiaramente erronea

l'affermazione che «*in presenza di testi ritenuti non genuini o deboli, l'esito naturale doveva essere il vaglio dibattimentale e, in quel caso, in ipotesi di contraddittorietà od incoerenza, si sarebbe potuta sostenere l'inattendibilità del singolo dichiarante per le ricordate ragioni psicologiche*». Sembra che in questo modo la corte d'appello di Ancona abbia frainteso la natura del giudizio abbreviato e – quasi ritenendo che la scelta di questo rito incida sull'onere della prova – abbia dimenticato che esso, ovviamente, non elimina il dovere del giudice di sottoporre l'elemento di prova ad approfondito vaglio critico, anche sulla base dei rilievi suggeriti dalle parti. La valutazione della prova, attraverso i normali criteri inferenziali ad essa esterni, propria della giurisdizione, non viene certamente meno nel giudizio abbreviato, che differisce da quello ordinario solo in ordine alla formazione della prova (unilateralmente anziché in contraddittorio) ma sicuramente non alla sua razionale interpretazione, né comporta – come sembrerebbe in sostanza ritenere la corte d'appello – una sorta di ammissione di responsabilità.

Inoltre la corte d'appello, sempre valorizzando erroneamente la scelta del rito, addebita alla difesa (pag. 28) di non avere fornito una analitica ricostruzione alternativa del fatto, mentre risulta che nel corso del giudizio di merito la difesa aveva fornito una specifica e non irragionevole ricostruzione alternativa del fatto, ossia che l'imputato organizzava solamente incontri di coppia, ai quali partecipava secondo le modalità di volta in volta scelte dal cliente. Sembra poi che, contraddittoriamente, la sentenza impugnata non abbia nemmeno contestato che gli appuntamenti presi dall'imputato sarebbero stati sempre riferiti alla coppia.

Infine, può aggiungersi che – sebbene non abbiano avuto rilievo decisivo – non sono ammissibili considerazioni meramente congetturali ed ipotetiche, come quella che, non disdegnando l'imputato il giuoco d'azzardo, avrebbe avuto sempre bisogno di denaro il che confermerebbe la commissione dei reati contestatigli, e quella (che sarebbe ugualmente confermativa di responsabilità) che l'imputato avrebbe avuto sullo schermo del suo computer immagini di donne nude visibili dagli alunni di un istituto scolastico, circostanza questa di cui - oltretutto - la corte d'appello non ha indicato la benché minima prova.

In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata si fonda su errori di diritto e su una motivazione manifestamente illogica ed addirittura mancante o apodittica in ordine alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni dei testi ed alla valutazione della ricostruzione alternativa del fatto fornita dalla difesa.

La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla corte d'appello di Perugia.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2014.

L'estensore

IL CANCELLIERE
Luana Martani

Il Presidente